

Legge
cantonale di applicazione della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF)
 (del 12 marzo 1997)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 6 novembre 1996 n. 4595 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4595 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

CAPITOLO I
Organizzazione

Circondari d'esecuzione e fallimenti

- Art. 1** ^[1] 1Ogni distretto costituisce un circondario d'esecuzione e fallimenti, riservati i capoversi seguenti.
- 2Il Distretto di Lugano è composto di un circondario d'esecuzione e di un circondario dei fallimenti, i cui uffici sono disgiunti e hanno entrambi competenza territoriale per l'intero Distretto.
- 3Il Circolo del Ceresio è attribuito al circondario d'esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio.
- 4La definizione degli uffici è disciplinata dal Consiglio di Stato.

Uffici d'esecuzione e fallimenti

- Art. 2** 1L'ufficio d'esecuzione e fallimenti (UEF) di ciascun circondario, ad eccezione del Distretto di Lugano, si compone di un ufficiale, di un supplente e di uno o più impiegati, a giudizio del Consiglio di Stato.
- 2La stessa composizione vale per l'ufficio d'esecuzione (UE) e per l'ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di Lugano.
- 3A giudizio del Consiglio di Stato, un ufficiale può essere chiamato a dirigere più uffici distrettuali; in tal caso, il Consiglio di Stato regola le funzioni di supplente. ^[2]
- 4Le attribuzioni dell'ufficiale, del supplente e degli impiegati sono determinate dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD). ^[3]

Incompatibilità

- Art. 3** Le funzioni di ufficiale d'esecuzione e dei fallimenti, di supplente e di impiegato sono incompatibili con ogni impiego federale e con l'esercizio dell'avvocatura e del notariato.

Nomine e supplenze

- Art. 4** 1Gli ufficiali d'esecuzione e dei fallimenti, i loro supplenti e gli impiegati sono nominati dal Consiglio di Stato a tempo indeterminato.
- 2In caso di simultaneo impedimento dell'ufficiale e del supplente, subentra l'ufficio designato dal Consiglio di Stato per regolamento. ^[4]
- 3... ^[5]
- 4La supplenza straordinaria è disciplinata dal Consiglio di Stato.

Ubicazione e orario

- Art. 5** L'ubicazione e l'orario d'apertura degli uffici sono determinati dal Consiglio di Stato.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione

ed alle leggi ^[6]

- Art. 6** ^[7] Gli ufficiali d'esecuzione e dei fallimenti, i loro supplenti e gli impiegati, prima di entrare in funzione, rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Pretore del rispettivo circondario; quelli del Distretto di Lugano davanti al Presidente della Pretura, quelli del Distretto di Locarno e di

Mendrisio davanti al Pretore di Locarno-Città e di Mendrisio-Nord.

Organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD

Art. 7 ¹Gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell'attivo, sono legittimati all'esercizio delle loro funzioni se adempiono i seguenti requisiti cumulativi:

- a) disporre delle capacità e qualifiche necessarie ed essere in grado di garantire un'attività irrepreensibile;
- b) non essere stati condannati negli ultimi dieci anni né avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali contrari alla dignità professionale e di funzione pubblica;
- c) non aver subito negli ultimi cinque anni le sanzioni disciplinari di diritto esecutivo della multa e della destituzione;
- d) non trovarsi in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;
- e) avere una copertura assicurativa minima di fr. 1'000'000.-- per la responsabilità civile.

²L'assicurazione per la responsabilità civile deve essere prestata mediante polizza di assicurazione di una società riconosciuta dal Consiglio federale e deve garantire la protezione assicurativa contro le pretese di risarcimento dei danni arrecati dall'organo di esecuzione e fallimento nell'esercizio delle sue funzioni, come pure dai suoi collaboratori e dal personale ausiliario.

Responsabilità

Art. 8 ¹Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità giudiziarie, dall'Autorità cantonale di vigilanza, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

²Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

³Sono applicabili per analogia i principi della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità).

⁴Il danneggiato non ha azione diretta contro il colpevole.

Regresso

Art. 9 ¹L'esercizio del diritto di regresso del Cantone contro l'agente pubblico che ha cagionato il danno è disciplinato dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp): sull'esercizio del diritto di regresso decide il Consiglio di Stato, sentito il preavviso della CEF.

²Procedura e competenza sono disciplinate dalla Lresp.

CAPITOLO II

Autorità cantonale di vigilanza

Competenze

Art. 10 ¹La Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (CEF) esercita, in sede unica cantonale, la vigilanza sugli uffici d'esecuzione e fallimenti.

²Il controllo contabile dell'amministrazione degli uffici viene esercitato dal Controllo cantonale delle finanze che informa l'autorità di vigilanza. ^[8]

³La CEF vigila pure sugli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell'attivo.

⁴L'Autorità di vigilanza è autorità cantonale unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento: la procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR).

⁵La CEF esercita, per il tramite di uno o più ispettori, funzioni ispettive sulla gestione degli uffici di esecuzione e fallimento e sugli organi non sottoposti alla LORD, riferisce ogni anno con rapporto di gestione alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quale Autorità federale di vigilanza e coordina con il Dipartimento delle istituzioni le questioni di interesse comune.

⁶L'Autorità di vigilanza provvede, d'intesa con il Dipartimento delle istituzioni, alla corretta formazione professionale e all'aggiornamento continuo degli organi di esecuzione e fallimento.

Potere disciplinare

- Art. 11** ¹Le sanzioni disciplinari previste dall'art. 14 LEF sono inflitte dall'Autorità cantonale di vigilanza.
²Il procedimento disciplinare, promosso d'ufficio o su segnalazione, è retto dalla LPR.
³All'interessato deve essere data facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.
⁴Il denunciante non è parte.
⁵Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico.

Ordinanze e circolari

- Art. 12** L'Autorità di vigilanza, nei limiti delle prescrizioni delle norme federali e cantonali, ha la facoltà di determinare con ordinanze amministrative e circolari il modo di procedere per la pratica attuazione del diritto esecutivo.

CAPITOLO III

Autorità giudiziarie e loro competenze

Competenza territoriale

- Art. 13** Tutte le azioni della LEF per le quali non è previsto un foro esclusivo devono essere proposte davanti al giudice del luogo dell'esecuzione.

Competenza per materia

- Art. 14** ¹Le questioni a procedura sommaria che in applicazione della LEF devono essere deferite all'autorità giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secondo la loro competenza.
²Le decisioni concernenti i fallimenti, i concordati, l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private e la moratoria straordinaria, come pure le misure cautelari connesse, sono di esclusiva competenza del pretore.

Giudice di pace

- Art. 15** ^[9] Il giudice di pace giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause a procedura sommaria il cui valore non eccede fr. 2000.--, compresi i sequestri.

Pretore

- Art. 16** ¹Il pretore giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause a procedura sommaria che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore di fr. 8000.--.
²Il pretore giudica in prima istanza le cause di fr. 8000.-- e oltre.
³Il pretore è il giudice del sequestro per importi superiori a fr. 2000.--. ^[10]

Camera di cassazione civile

- Art. 17** La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello giudica i ricorsi in cassazione, in procedura sommaria della LEF, contro le sentenze dei giudici di pace e quelle inappellabili dei pretori.

Camera di esecuzione e fallimenti

- Art. 18** ¹La Camera di esecuzione e fallimenti decide in grado di appello le cause a procedura sommaria della LEF, in quanto siano appellabili per ragione di valore.
²Decide quale istanza superiore dei concordati i ricorsi contro le decisioni dei pretori.

CAPITOLO IV

Procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento

Procedura senza obbligo di contraddittorio

- Art. 19** Nei casi senza obbligo di contraddittorio (art. 83, 162, 170, 183, 191, 193, 195, 196, 230, 231, 268, 272, 293, 298 cpv. 2, 309, 333 e 334 cpv. 2 LEF), il giudice competente pronuncia su istanza scritta succintamente motivata e corredata dei documenti o su notificazione dell'ufficiale.

Procedura in contraddittorio

- Art. 20** ¹Nei casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti (art. 77, 80, 81, 82, 84, 85, 153a, 168, 181, 189, 190, 192, 265a cpv. 1, 278, 294, 295 cpv. 5, 298 cpv. 3, 304, 313, 316 e 348 LEF), essi vengono citati a comparire entro un breve termine.
²All'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni

d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta.

³Nessuna prova per testimoni o perizia è ammissibile se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente all'istanza scritta, se dall'attore, al principio dell'udienza, se dal convenuto.

⁴Se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l'altra parte, se comparsa.

⁵Il giudice tiene calcolo delle prove secondo il suo prudente criterio.

⁶Il giudice pronuncia, se possibile, seduta stante, e in ogni caso entro i termini prescritti dalla LEF, rifiutando qualunque operazione che non sia compatibile con le esigenze di una procedura sommaria.

Lingua

Art. 21 ¹Il processo sommario in tema di esecuzione e fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana.

²I documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti.

³Resta riservato il diritto di riproporre una nuova istanza nell'ossequio del prescritto linguistico.

Impugnazioni

Art. 22 ¹Il termine per l'appellazione, per il ricorso in cassazione e per la presentazione delle osservazioni è di 10 giorni, ridotto a 5 in materia cambiaria.

²Non sono ammessi l'appello adesivo e il ricorso adesivo.

³L'appello e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del giudizio, salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente.

⁴Le parti possono avvalersi di fatti nuovi solo nei casi di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF).

Ferie e giorni festivi

Art. 23 ¹Per le ferie valgono le disposizioni della LEF.

²Sono giorni festivi ufficialmente riconosciuti anche quelli stabiliti dal diritto cantonale.

Libero passaggio intercantonale di rappresentanti di professione

Art. 24 ¹Il Consiglio di Stato è competente per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la professione di rappresentante a chi l'ha ottenuta in un altro Cantone.

²Contro la decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni.

Diritto suppletorio

Art. 25 Nei casi non previsti da questa legge e in assenza di norma specifica, valgono le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC).

CAPITOLO V

Tasse, spese, indennità e assistenza giudiziaria

Tasse, spese e indennità

Art. 26 Nelle cause a procedura sommaria valgono le disposizioni dell'Ordinanza federale sulle tasse previste dalla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (OTLEF).

Art. 27 ... [\[11\]](#)

CAPITOLO VI

Decreti, decisioni e atti parificati alle sentenze esecutive

Decisioni amministrative

Art. 28 Entro il territorio cantonale, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico.

CAPITOLO VII

Stabilimento di deposito

Depositi

Art. 29 I depositi nei casi previsti dalla LEF vanno effettuati presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino.

CAPITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni d'esecuzione

Art. 30 La CEF quale Autorità di vigilanza cantonale disciplina in via di regolamento le funzioni ispettive e l'organizzazione della formazione permanente degli organi di esecuzione e fallimento.

Disposizioni transitorie

Art. 31 ¹Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.

²Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore.

IX. (BU **1997**, 280)

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [\[12\]](#)

Pubblicata nel BU **1997**, 269.

[\[1\]](#) Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.7.2006 - BU 2005, 393.

Le procedure di esecuzione e fallimenti avviate entro il 30 giugno 2006 rimangono assegnate ai competenti uffici del Distretto di Lugano - BU 2005, 393.

[\[2\]](#) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 128.

[\[3\]](#) Cpv. introdotto dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 128.

[\[4\]](#) Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 128.

[\[5\]](#) Cpv. abrogato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 128.

[\[6\]](#) Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

[\[7\]](#) Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

[\[8\]](#) Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.

[\[9\]](#) Art. modificato dalla L 3.11.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 566.

[\[10\]](#) Cpv. modificato dalla L 3.11.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 566.

[\[11\]](#) Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 221.

[\[12\]](#) Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 280.